

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1073-B

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(AMATO)

**e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(FONTANA)

(V. Stampato n. 1073)

*approvato dal Senato della Repubblica il 23 aprile 1993*

(V. Stampato Camera n. 2574)

*modificato dalla Camera dei deputati il 12 maggio 1993*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 maggio 1993*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare  
il funzionamento del Ministero dell'università e della  
ricerca scientifica e tecnologica

**INDICE**

Disegno di legge .....	<i>Pag.</i>	3
Allegato: testo approvato dal Senato della Repubblica .....	»	4
testo approvato dalla Camera dei deputati .....	»	5
Decreto-legge:		
testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato .....	»	8
testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati .....	»	9
testo del Governo .....	»	12

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 16 MARZO 1993, N. 61

*All'articolo 1:*

*al comma 1, dopo la parola: «comunque» è inserita la seguente: «improrogabilmente»; le parole: «31 dicembre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1994, salvo motivata richiesta di revoca dell'interessato»;*

*al comma 2, la parola: «provvisoriamente» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente alla durata del comando di diritto»;*

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. Al personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, in posizione di comando presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica disposto successivamente alla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché al personale in servizio in virtù di particolari disposizioni legislative, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, escluso il comma 6 relativo al soprannumero, della citata legge n. 168 per l'inquadramento, a domanda, nei ruoli del Ministero sui posti della dotazione organica di corrispondente qualifica, che risultino vacanti e disponibili dopo l'espletamento dei concorsi interni di cui allo stesso articolo 19. Il predetto personale, che intenda ottenere l'inquadramento, può presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mantenendo fino alla conclusione delle procedure di inquadramento la posizione di servizio presso il Ministero.

2-ter. L'articolo 19, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che i posti vacanti e disponibili del ruolo ispettivo possono essere utilizzati per la copertura dei posti necessari per l'espletamento delle altre funzioni dirigenziali previste dalla tabella A allegata alla stessa legge n. 168. **Comunque almeno quattro posti dell'organico complessivo vanno riservati alla funzione ispettiva».**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 16 MARZO 1993, N. 61

All'articolo 1:

*identico;*

*identico;*

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

**«2-bis. Il personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, che presti servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in base a provvedimento di comando adottato successivamente alla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168, è inquadrato a domanda nei ruoli del Ministero sui posti della dotazione organica di corrispondente qualifica, che risultino vacanti e disponibili dopo l'espletamento dei concorsi interni di cui all'articolo 19, commi 8 e 9, della citata legge n. 168 del 1989. La domanda di inquadramento deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al termine della procedura di inquadramento il personale che ha presentato domanda di inquadramento mantiene la posizione di comando presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. A decorrere dalle date di inquadramento nei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono soppressi i posti delle dotazioni organiche di corrispondente qualifica delle amministrazioni di provenienza.**

**2-ter. L'articolo 19, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che i posti vacanti e disponibili del ruolo ispettivo possono essere utilizzati per la copertura dei posti necessari per l'espletamento delle altre funzioni dirigenziali previste dalla tabella A allegata alla citata legge n. 168 del 1989».**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

*Dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:*

«Art. 1-bis. - 1. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori, sono attribuite alle università di appartenenza, con l'eccezione di quelle concernenti il reclutamento, le conferme in ruolo e i trasferimenti ad altra sede.

2. Sono di competenza delle università, inoltre, i provvedimenti di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli relativi alle assunzioni dei privi della vista, nonché tutti gli atti e i provvedimenti concernenti la concessione delle pensioni privilegiate ordinarie per il personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico e amministrativo, da adottare in conformità alle norme ed alle procedure generali regolatrici della materia.

**3. Ai direttori degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e al direttore della stazione astronomico-geodetica di Carloforte sono attribuite le funzioni di cui ai commi 1 e 2 per quanto riguarda il personale di ricerca nonché le competenze relative agli atti e ai provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali.**

Art. 1-ter. - 1. La decorrenza indicata nei provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali, adottati ai sensi dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve intendersi come effettivo servizio ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'accesso alle qualifiche dirigenziali delle università».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:*

«Art. 1-bis. - 1. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori, sono attribuite alle università di appartenenza, **ad eccezione di quelle già attribuite al Ministero in materia di reclutamento, di conferme in ruolo e di trasferimenti ad altra sede.**

2. *Identico.*

*Soppresso*

Art. 1-ter. - 1. La decorrenza indicata nei provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali, adottati ai sensi dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve intendersi come effettivo servizio ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'accesso alle qualifiche dirigenziali delle università, **fermo restando il limite complessivo di posti previsto dalle attuali piante organiche».**

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE  
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo 1.

1. Il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e collocato di diritto nella posizione di comando presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 maggio 1989, n. 168, resta collocato nella medesima posizione fino alla copertura dei posti di organico di cui alle tabelle A e B allegate alla citata legge n. 168 del 1989 e comunque improrogabilmente non oltre il 31 dicembre 1994, salvo motivata richiesta di revoca dell'interessato.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri continua a corrispondere al personale di cui al comma 1 il trattamento economico accessorio attualmente in godimento, limitatamente alla durata del comando di diritto.

2-bis. Al personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, in posizione di comando presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica disposto successivamente alla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché al personale in servizio in virtù di particolari disposizioni legislative, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, escluso il comma 6 relativo al soprannumero, della citata legge n. 168 per l'inquadramento, a domanda, nei ruoli del Ministero sui posti della dotazione organica di corrispondente qualifica, che risultino vacanti e disponibili dopo l'espletamento dei concorsi interni di cui allo stesso articolo 19. Il predetto personale, che intenda ottenere l'inquadramento, può presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mantenendo fino alla conclusione delle procedure di inquadramento la posizione di servizio presso il Ministero.

2-ter. L'articolo 19, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che i posti vacanti e disponibili del ruolo ispettivo possono essere utilizzati per la copertura dei posti necessari per l'espletamento delle altre funzioni dirigenziali previste dalla tabella A allegata alla stessa legge n. 168. **Comunque almeno quattro posti dell'organico complessivo vanno riservati alla funzione ispettiva.**

Articolo 1-bis.

1. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in materia di stato giuridico dei professori e dei



TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE  
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

**2-bis. Il personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, che presti servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in base a provvedimento di comando adottato successivamente alla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168, è inquadrato a domanda nei ruoli del Ministero sui posti della dotazione organica di corrispondente qualifica, che risultino vacanti e disponibili dopo l'espletamento dei concorsi interni di cui all'articolo 19, commi 8 e 9, della citata legge n. 168 del 1989. La domanda di inquadramento deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al termine della procedura di inquadramento il personale che ha presentato domanda di inquadramento mantiene la posizione di comando presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. A decorrere dalle date di inquadramento nei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono soppressi i posti delle dotazioni organiche di corrispondente qualifica delle amministrazioni di provenienza.**

**2-ter.** L'articolo 19, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che i posti vacanti e disponibili del ruolo ispettivo possono essere utilizzati per la copertura dei posti necessari per l'espletamento delle altre funzioni dirigenziali previste dalla tabella A allegata alla citata legge n. 168 del 1989.

Articolo 1-bis.

1. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in materia di stato giuridico dei professori e dei

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

ricercatori, sono attribuite alle università di appartenenza, con l'eccezione di quelle concernenti il reclutamento, le conferme in ruolo e i trasferimenti ad altra sede.

2. Sono di competenza delle università, inoltre, i provvedimenti di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli relativi alle assunzioni dei privi della vista, nonché tutti gli atti e i provvedimenti concernenti la concessione delle pensioni privilegiate ordinarie per il personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico e amministrativo, da adottare in conformità alle norme ed alle procedure generali regolatrici della materia.

**3. Ai direttori degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e al direttore della stazione astronomico-geodetica di Carloforte sono attribuite le funzioni di cui ai commi 1 e 2 per quanto riguarda il personale di ricerca nonché le competenze relative agli atti e ai provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali.**

#### Articolo 1-ter.

1. La decorrenza indicata nei provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali, adottati ai sensi dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve intendersi come effettivo servizio ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'accesso alle qualifiche dirigenziali delle università.

#### Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO - FONTANA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

ricercatori, sono attribuite alle università di appartenenza, **ad eccezione di quelle già attribuite al Ministero in materia di reclutamento, di conferme in ruolo e di trasferimenti ad altra sede.**

2. *Identico.*

*Soppresso*

Articolo 1-ter.

1. La decorrenza indicata nei provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali, adottati ai sensi dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve intendersi come effettivo servizio ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'accesso alle qualifiche dirigenziali delle università, **fermo restando il limite complessivo di posti previsto dalle attuali piante organiche.**

*Decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1993.*

**Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre una breve proroga del comando relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di non pregiudicarne la funzionalità operativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge

Art. 1.

1. Il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e collocato di diritto nella posizione di comando presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 maggio 1989, n. 168, resta collocato nella medesima posizione fino alla copertura dei posti di organico di cui alle tabelle A e B allegate alla citata legge n. 168 del 1989 e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri continua provvisoriamente a corrispondere al personale di cui al comma 1 il trattamento economico accessorio attualmente in godimento.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO - FONTANA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO